



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2013/294546
DEL 26/11/2013

A CNA REGGIO EMILIA
VIA MAIELLA 4 – 42123 RE

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: **Parere in merito all'affitto di poltrona**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato da CNA Reggio Emilia il 12/9/2013 in merito all'"affitto di poltrona", nella seduta del 4/11/2013 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



Vi
401; N° IT 231513

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il cosiddetto "affitto di poltrona" consiste nella possibilità di concedere in locazione ad un altro soggetto, esercente la stessa attività, una o più postazioni di lavoro all'interno di locali condivisi.

Il Regolamento Tipo predisposto dalla Provincia di Bologna per le attività di acconciatori estetisti tatuatori piercing, prevede che ogni impresa invii al SUAP una scrittura privata redatta fra le parti nella quale vengano definite le rispettive responsabilità sotto il profilo igienico sanitario, relative all'uso delle parti comuni dei locali, ed eventualmente anche delle attrezzature (art. 7).

Dal punto di vista giuridico la forma contrattuale applicabile è la "gestione e godimento della cosa produttiva", prevista dall'art.1615 del Codice Civile. Come ha chiarito anche l'Agenzia delle Entrate, si tratta di un contratto di affitto tra il concedente titolare del salone e l'affittuario (imprenditore in possesso dell'abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, nel quale siano individuate oltre alla postazione stessa concessa in uso, eventuali altre attrezzature e beni di consumo, dietro corrispettivo di un canone.

Il canone può essere forfettario, quale corrispettivo unitario di tutto quanto offerto dal concedente (affitto, utilizzo delle attrezzature e prodotti ecc) oppure analitico. A fronte del canone percepito il concedente deve emettere fattura soggetta ad Iva all'utilizzatore.

Le due o più imprese presenti all'interno del locale rimangono fiscalmente autonome, quindi ciascuna impresa è responsabile dell'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale relativi alle prestazioni rese alla propria clientela.

Al fine di escludere ogni ipotesi di rapporto di lavoro dipendente, è indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali, con particolare riguardo all'autonomia imprenditoriale.

In conclusione non esistono divieti in tal senso a livello normativo, purché vengano rispettati i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi